

# **Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica**

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Ordinanza del 17 ottobre 2001<sup>1</sup> sui medicinali**

*Ingresso*

visti gli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14 capoverso 3, 23 capoverso 3, 27 capoverso 3, 41 e 82 della legge del 15 dicembre 2000<sup>2</sup> sugli agenti terapeutici (LATER);

visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003<sup>3</sup> sull'ingegneria genetica (LIG);  
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>4</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio,

*Art. 15 cpv. 2*

<sup>2</sup>*concerne soltanto il testo tedesco*

## **2. Ordinanza del 25 agosto 1999<sup>5</sup> sull'emissione deliberata nell'ambiente**

*Ingresso*

visti gli articoli 29c capoversi 2 e 3, 29d capoversi 2 e 4, 29f, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 59b della legge del 7 ottobre 1983<sup>6</sup> sulla protezione dell'ambiente

---

1 RS 812.212.21  
2 RS 812.21  
3 RS 814.91  
4 RS 946.51  
5 RS 814.911  
6 RS 814.01

(LPAmb);  
visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14, 19, 20, 24 capoversi 2 e 3, 25 e 34 della legge del 21 marzo 2003<sup>7</sup> sull'ingegneria genetica (LIG);  
visti gli articoli 29a capoversi 2 e 3 nonché 29d della legge del 18 dicembre 1970<sup>8</sup> sulle epidemie;  
in esecuzione dell'articolo 19 della Convenzione del 5 giugno 1992<sup>9</sup> sulla diversità biologica e della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>10</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

*Art. 10 cpv. 2 (indicazione tra parentesi)*

<sup>2</sup> .... (art. 59a, 59a<sup>bis</sup> LPAmb e art. 30 LIG)...

*Titolo precedente l'art. 40a*

### **Capitolo 3a: Rimedi giuridici**

*Art. 40a (nuovo)*

Le decisioni prese dall'UFAFP sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC. Lo stesso vale per le decisioni prese dalle autorità cantonali di ultima istanza o da terzi che adempiono compiti esecutivi dell'UFAFP.

### **3. Ordinanza del 25 agosto 1999<sup>11</sup> sull'impiego confinato**

*Ingresso*

visti gli articoli 29b capoversi 2 e 3, 29f, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 59b della legge del 7 ottobre 1983<sup>12</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);  
visti gli articoli 10 capoverso 2, 14, 19, 20, 24 capoversi 2 e 3, 25 e 34 della legge del 21 marzo 2003<sup>13</sup> sull'ingegneria genetica (LIG);  
visti gli articoli 29c capoversi 2 e 3 nonché 29d della legge del 18 dicembre 1970<sup>14</sup> sulle epidemie,

*Art. 11 cpv. 1 (indicazione tra parentesi)*

<sup>1</sup> .... (art. 59a, 59a<sup>bis</sup> LPAmb e art. 30 LIG)....

---

7	RS 814.91
8	RS 818.101
9	RS 0.451.43
10	RS 946.51
11	RS 814.912
12	RS 814.01
13	RS 814.91
14	RS 818.101

*Titolo precedente l'art. 29a*

### **Capitolo 3a: Rimedi giuridici**

*Art. 29a (nuovo)*

Le decisioni prese dall'UF AFP sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC. Lo stesso vale per le decisioni prese dalle autorità cantonali di ultima istanza o da terzi che adempiono compiti esecutivi dell'UF AFP.

## **4. Ordinanza del 1° marzo 1995<sup>15</sup> sulle derrate alimentari**

*Ingresso*

vista la legge del 9 ottobre 1992<sup>16</sup> sulle derrate alimentari (Lderr); visto l'articolo 31 della legge del 18 dicembre 1970<sup>17</sup> sulle epidemie;  
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003<sup>18</sup> sull'ingegneria genetica (LIG),

*Art. 22b cpv. 1, 2, 3, 5, 6*

<sup>1</sup> Le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze di cui all'articolo 6, che sono organismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono stati ricavati devono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto da X geneticamente modificato».

<sup>2</sup> Le sostanze ausiliarie per la lavorazione che vengono consegnate come tali e che sono organismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono state ricavate devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da X geneticamente modificato»<sup>\*</sup>.

<sup>3</sup> Le derrate alimentari che contengono microrganismi modificati con tecnologia genetica, impiegati per fini tecnologici, devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da Y geneticamente modificato»<sup>\*\*</sup>. Se vengono consegnati come tali, i microrganismi devono essere contrassegnati con la menzione «geneticamente modificato».

<sup>5</sup> Se un componente o una sostanza figura già nell'elenco dei componenti o nella denominazione specifica come ottenuto da X, la menzione può essere abbreviata in «geneticamente modificato».

<sup>6</sup> Se devono essere contrassegnati più componenti o sostanze, la menzione «geneticamente modificato» può essere riportata in una nota in calce all'elenco dei compo-

---

15 RS 817.02  
16 RS 817.0  
17 RS 818.101  
18 RS 814.91

nenti. Le indicazioni figuranti nella nota devono essere stampate in caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri dell'elenco dei componenti.

\* X = nome dell'organismo modificato con tecnologia genetica

\*\* Y = nome dei microrganismi modificati con tecnologia genetica

*Titolo precedente l'allegato 1*

### **Disposizioni finali della modificazione del .... 2003**

Gli organismi modificati con tecnologia genetica ed i prodotti da essi derivati contrassegnati con le menzioni «ottenuto da X geneticamente modificato», «ottenuto da Y geneticamente modificato» o «geneticamente modificato» giusta l'art. 22b possono essere messi in commercio ancora fino al 31 dicembre 2004.

## **5. Ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>19</sup> sulle sementi**

*Ingresso*

visti gli articoli 158 capoverso 2, 160 capoversi 1-5, 161, 162, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>20</sup> sull'agricoltura; visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003<sup>21</sup> sull'ingegneria genetica (LIG),

*Art. 14a cpv. 4*

<sup>4</sup> Previa approvazione da parte dell'UFAPF e dell'Ufficio federale della sanità pubblica, l'Ufficio federale pubblica una lista degli organismi geneticamente modificati che soddisfano le esigenze di cui al capoverso 3.

*Art. 17 cpv. 4<sup>bis</sup>*

<sup>4bis</sup> Sulle etichette destinate agli imballaggi di materiale geneticamente modificato deve figurare l'indicazione «X geneticamente modificato». Tuttavia, per gli imballaggi di materiale contenente tracce involontarie di organismi geneticamente modificati i quali sono stati autorizzati o risultano omologati ai sensi dell'art. 14a capoverso 3 tale indicazione non è necessaria, a condizione che la percentuale di dette tracce non superi lo 0,5 per cento.

---

<sup>19</sup> RS 916.151

<sup>20</sup> RS 910.1

<sup>21</sup> RS 814.91

*Art. 23a*      *Disposizione transitoria della modifica del ...*

Entro il 31 dicembre 2005 i servizi federali coinvolti sono tenuti a controllare se gli organismi geneticamente modificati finora contemplati nella lista di cui all'art. 14a capoverso 4 soddisfano anche le esigenze poste dalla legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica ed a decidere se questi organismi debbano o meno continuare a figurare in tale lista. Dopo la decisione dei servizi federali coinvolti, gli organismi geneticamente modificati che non soddisfano dette esigenze possono ancora essere disseminati per il periodo di un anno, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

**6. Ordinanza del 23 giugno 1999<sup>22</sup> sui prodotti fitosanitari**

*Ingresso*

visti gli articoli 158 capoverso 2, 160 capoversi 1-7, 161, 164, 168 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>23</sup> sull'agricoltura;  
visto l'articolo 29a della legge del 10 dicembre 1970<sup>24</sup> sulle epidemie;  
visti gli articoli 29 e 29d capoversi 2 e 4 della legge del 7 ottobre 1983<sup>25</sup> sulla protezione dell'ambiente;  
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003<sup>26</sup> sull'ingegneria genetica (LIG);  
visti gli articoli 9 e 10 della legge del 9 ottobre 1992<sup>27</sup> sulle derrate alimentari;  
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>28</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio,

*Art. 25*      Dichiarazione dei prodotti fitosanitari geneticamente modificati

<sup>1</sup> Sull'etichetta dei prodotti fitosanitari costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organismi deve figurare l'indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

<sup>2</sup> Per i prodotti fitosanitari che contengono, in quantità inferiore all'1 per cento della massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l'Ufficio federale, d'intesa con gli altri Uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può stabilire in casi particolari deroghe all'obbligo di dichiarazione.

---

22 RS 916.161  
23 RS 910.1  
24 RS 818.101  
24 RS 818.101  
25 RS 814.01  
26 RS 814.91  
27 RS 817.0  
28 RS 946.51

## 7. Ordinanza del 10 gennaio 2001<sup>29</sup> sui concimi

### *Ingresso*

visti gli articoli 158 capoverso 2, 160 capoversi 1-5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>30</sup> sull'agricoltura;  
visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983<sup>31</sup> sulla protezione dell'ambiente;  
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003<sup>32</sup> sull'ingegneria genetica (LIG);  
visto l'articolo 10 della legge del 1° luglio 1966<sup>33</sup> sulle epizoozie;  
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991<sup>34</sup> sulla protezione delle acque;  
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>35</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio,

### *Art. 25* Caratterizzazione dei concimi geneticamente modificati

<sup>1</sup> I concimi costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organismi devono essere caratterizzati con l'indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

<sup>2</sup> Per i concimi che contengono, in quantità inferiore all'1 per cento della massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l'Ufficio federale, d'intesa con gli altri Uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può stabilire in casi particolari deroghe all'obbligo di caratterizzazione.

## 8. Ordinanza del 26 maggio 2001<sup>36</sup> sugli alimenti per animali

### *Ingresso*

visti gli articoli 158 capoverso 2, 160 capoversi 1-5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>37</sup> sull'agricoltura;  
visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983<sup>38</sup> sulla protezione dell'ambiente;  
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003<sup>39</sup> sull'ingegneria genetica (LIG);  
visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 1991<sup>40</sup> sulla prote-

---

29 RS 916.171  
30 RS 910.1  
31 RS 814.01  
32 RS 814.91  
33 RS 916.40  
34 RS 814.20  
35 RS 946.51

36 RS 916.307  
37 RS 910.1  
38 RS 814.01  
39 RS 814.91  
40 RS 814.20



La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz